Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 18 novembre** — **Numero 269**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - edizione in volumi - per l'anno 1912 sono determinati in lire dodici comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in lire quattordici comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1912.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito per l'intera annata della raccolta, col decreto Ministeriale del 19 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi « Alla direzione dello stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi) in Roma ».

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi - in Roma ».

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: **R. decreto** *n. 1199 che dà piena ed intera esecuzione alla annessa convenzione per lo scambio dei pacchi postali fra l' Italia e gli Stati Uniti d'America* — **R. decreto** *n. 1203 col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, portante provvedimenti per la città di Roma* — **R. decreto** *n. 1204 col quale viene provveduto al riordinamento del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali* — **R. decreto** *numero 1205 col quale vengono introdotte alcune modificazioni nella costituzione dell'Ordine cavalleresco al merito agricolo industriale e commerciale* — **RR. decreti** *nn. 1200, 1201 e 1202 riflettenti erezione in ente morale e relativa approvazione di statuti di tre pii sodalizi* — **Relazione e R. decreto** *per la proroga dei poteri del Regio commissario straordinario di Canosa di Puglia (Bari)* — **Decreto ministeriale** *per abbuono sulla tassa degli spiriti* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro:** *Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1911* — ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio:** ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.***

Parte non ufficiale.

Diario estero — **Diario della guerra** — **Il commercio italiano di esportazione e di importazione** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi dell'** ***Agenzia Stefani*** — **Ultime notizie della guerra** — **Notizie varie** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1199 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione per lo scambio dei pacchi postali fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmata a Washington il 16 giugno 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pomaro, addì 29 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CALISSANO — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE

per lo scambio dei pacchi postali fra l'Italia e gli Stati Uniti (16 giugno 1908).

Nell'intento di migliorare i servizi postali tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti barone Edmondo Mayor des Planches, ambasciatore di S. M. il Re d'Italia, e G. v. L. Meyer, Postmaster General degli Stati Uniti d'America, in virtù dei poteri loro conferiti, hanno convenuto negli articoli seguenti per stabilire un sistema di scambio di pacchi (colli) postali tra l'Italia e gli Stati Uniti.

Articolo I.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto ai pacchi postali da scambiarsi secondo le modalità in essa fissate. Non alterano gli accordi attualmente esistenti per effetto della Convenzione Postale Universale, che restano in vigore come in addietro. Tutte le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente agli invii scambiati in esecuzione degli articoli della presente Convenzione.

Articolo II.

1. Saranno ammessi allo scambio, a termini della presente Convenzione, le merci e tutti gli altri oggetti postali ad eccezione delle lettere, cartoline postali e scritti di ogni natura, allorchè sono ammessi al trasporto in traffico interno della posta del Paese di origine, purchè tuttavia ciascun pacco non ecceda il peso di cinque chilogrammi (undici libbre) nè le seguenti dimensioni: lunghezza massima in qualsiasi direzione, centocinque centimetri (tre piedi e sei pollici), lunghezza massima combinata col perimetro, centottanta centimetri (sei piedi).

Sono esclusi dallo scambio di cui trattasi i seguenti oggetti e quegli altri che possono essere specificati di comune accordo tra i due Paesi:

le pubblicazioni che violano le leggi sulla proprietà letteraria in vigore nel paese di destinazione: i veleni e le materie esplosive od infiammabili: le sostanze grasse, liquide o che facilmente si liquefanno: le sostanze sciropposе o vischiose: gli animali vivi o morti, ad eccezione degli insetti morti e dei rettili completamente disseccati: le frutta ed i vegetali di facile decomposizione: le sostanze che esalino cattivo odore: i biglietti, avvisi o circolari di lotterie, tutti gli oggetti osceni od immorali, gli oggetti che in qualsiasi modo possono danneggiare o distruggere la materia postale o recar danno alle persone che la maneggiano.

2. I pacchi (colli) postali ammessi dalla presente Convenzione saranno esenti da ogni detenzione od ispezione qualsiasi ad eccezione di quanto è richiesto per la riscossione dei diritti doganali. Saranno inoltrati coi mezzi più rapidi e per le vie più brevi alla loro destinazione, sempre rimanendo soggetti, durante la loro trasmissione, alle leggi ed ai regolamenti rispettivamente in vigore in ciascun Paese.

3. I pacchi postali ed il loro contenuto potranno essere chiusi e sigillati; ma i funzionari doganali hanno il diritto di aprirli (compreso il diritto di rompere i sigilli) allo intento di esaminarne il contenuto. In tal caso, i pacchi così aperti, dovranno essere chiusi e sigillati di nuovo con sigilli ufficiali.

Articolo III.

1. Nessuna lettura o comunicazione avente carattere di corrispondenza personale potrà accompagnare il pacco, esservi scritta sopra od inclusa.

2. Quando una lettera od una comunicazione di tale specie si rinvenga in un pacco postale, la lettera, se ne è distaccabile, sarà spedita per posta, e, se la comunicazione non è distaccabile, l'intero pacco sarà respinto.

Tuttavia quando per inavvertenza un pacco contenente lettera o comunicazione fosse inoltrato, il Paese di destinazione esigerà per la lettera il pagamento di una doppia tariffa secondo le norme della Convenzione Postale Universale.

3. Nessun pacco postale potrà contenere altri pacchi destinati ad indirizzi diversi dall'indirizzo scritto sul pacco postale stesso. Quando si scopra che vi siano di siffatti pacchi inclusi, essi dovranno essere singolarmente inoltrati e gravati ciascuno di nuova e distinta tassa di pacco postale.

Articolo IV.

1. Le seguenti tasse postali dovranno in tutti i casi essere interamente pagate anticipatamente con francobolli del Paese di provenienza, e cioè:

2. In Italia per tutto il territorio degli Stati Uniti lire due e centesimi cinquanta per i pacchi postali fino a tre chilogrammi: lire quattro per i pacchi postali da tre a cinque chilogrammi.

3. Negli Stati Uniti, per un pacco il cui peso non ecceda una libbra, dodici cents, e per ogni libbra di più o frazione di libbra dodici cents.

4. I pacchi saranno sollecitamente consegnati ai destinatari negli uffici postali indicati sugli indirizzi, con esenzione di tassa per affrancazione: però il paese di destinazione potrà, a sua scelta, esigere e riscuotere dal destinatario, per il proprio servizio interno e per la consegna, una tassa, il cui ammontare sarà fissato, secondo i propri regolamenti, ma che non sarà in nessun caso superiore a venticinque centesimi in Italia ed a cinque centesimi negli Stati Uniti per ciascun pacco postale, qualunque ne sia il peso.

Articolo V.

1. Il mittente riceverà al momento dell'invio del pacco, un certificato di spedizione dell'ufficio postale donde il pacco viene spedito, steso sopra un modulo simile *allegato I.*

2. Il mittente del pacco potrà farlo raccomandare in conformità al regolamento del Paese di provenienza allo scopo di ottenere prova della consegna, ma non per ragioni di indennizzo.

3. Una ricevuta di consegna del pacco raccomandato sarà inviata al mittente se richiesta, ma l'uno o l'altro Paese potrà al-

l'uopo esigere dal mittente per questo servizio il pagamento anticipato di una tassa non superiore ai venticinque centesimi in Italia ed ai cinque cents negli Stati Uniti.

4. I destinatari di oggetti raccomandati verranno informati dell'arrivo del pacco a loro indirizzato mercè un avviso dell'ufficio postale di destinazione.

Articolo VI.

1. Il mittente di ciascun pacco dovrà fare una dichiarazione doganale incollata od attaccata al pacco, sopra un apposito modulo fornito a tale scopo (*allegato II*) contenente una descrizione generica del pacco postale, un'accurata specificazione del contenuto e del valore di esso, nonchè la indicazione del suo domicilio e del luogo di destinazione.

2. Il pacco postale in parola sarà soggetto nel Paese di destinazione a tutti i diritti e regolamenti doganali ivi vigenti per la protezione degli introiti doganali, ed i diritti doganali debitamente esigibili su di esso, saranno riscossi al momento della consegna in conformità ai regolamenti doganali del Paese di destinazione.

Articolo VII.

Ciascun Paese riterrà, a suo proprio uso, il totale delle tasse di affrancazione e di consegna riscosse sui detti pacchi postali.

In conseguenza, la presente Convenzione non dà luogo a conteggi speciali fra i due Paesi.

Articolo VIII.

1. Il pacco postale dovrà considerarsi come parte componente degli invii postali scambiati direttamente fra l'Italia e gli Stati Uniti, da essere spedito a destinazione dal Paese di provenienza a sue spese e con quei mezzi di cui dispone, ma deve essere spedito, a scelta dell'ufficio mittente, sia in cassette appositamente preparate a tale scopo, sia in sacchi ordinari contrassegnati *pacchi postali* (Parcels Post) e sigillati in modo sicuro con ceralacca od altrimenti, come può essere di comune accordo disposto con futuri regolamenti.

2. Ciascun Paese dovrà prontamente rinviare vuoti col più prossimo corriere, all'ufficio mittente, tutti cotali sacchi o cassette, a meno che qualche altro sistema non sia di comune accordo convenuto.

3. Quantunque gli oggetti ammessi a termini della presente Convenzione siano trasmessi nel modo suddetto fra gli Uffici di scambio, essi devono essere impaccati in modo da guarentire il loro contenuto contro i rischi di perdita, avarie o sottrazioni durante il trasporto dall'Ufficio mittente all'Ufficio di scambio del Paese di origine; e dall'Ufficio di scambio all'Ufficio di destinazione del Paese di arrivo.

4. Ciascun invio di pacchi deve essere accompagnato da un elenco descrittivo, in doppio esemplare, di tutti i pacchi componenti l'invio stesso. Questo elenco indicherà distintamente il numero d'ordine di ciascun pacco, il nome del mittente, il nome del destinatario ed il suo indirizzo, il contenuto dichiarato ed il valore di esso, e deve essere chiuso in una delle cassette od in uno dei sacchi che compongono quell'invio (*vedasi modulo III, qui allegato*).

Articolo IX.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano esclusivamente alla materia postale che ne forma oggetto, da essere scambiata tra l'Ufficio di Napoli e quegli altri uffici postali che potranno essere designati in seguito dal Ministro delle Poste del Regno d'Italia e l'Ufficio di New-York e quegli altri uffici degli Stati Uniti che potranno essere designati, in seguito, dal Postmaster General degli Stati Uniti.

Articolo X.

1. Appena l'invio sarà giunto all'Ufficio di distribuzione del Paese di destinazione questo Ufficio verificherà il contenuto dell'invio stesso.

2. Nel caso che l'elenco che deve accompagnare l'invio non sia stato ricevuto lo si redigerà subito d'ufficio.

3. Ogni errore, riscontrato nelle partite indicate sullo elenco, dovrà essere verificato da un secondo impiegato, corretto ed annotato, per essere segnalato all'Ufficio mittente mediante un modulo speciali (certificato di verifica) da inviarsi in busta speciale.

4. Se un pacco indicato nell'elenco non fosse giunto a destinazione, la mancanza viene constatata da un secondo impiegato: la partita corrispondente nell'elenco viene cancellata ed il fatto è subito notificato.

5. Quando si constati che un pacco è insufficientemente affrancato, non si supplisce alla insufficienza dell'affrancazione, ma il fatto è segnalato nel certificato di verifica.

6. Quando si constati all'arrivo, che un pacco è danneggiato o mal condizionato, l'irregolarità è segnalata dettagliatamente nelle medesime forme all'Ufficio mittente.

7. Se l'Ufficio mittente non riceve nè certificato di verifica nè notifica di mancanza entro trenta giorni dopo che all'Ufficio di distribuzione è pervenuto l'elenco che accompagna lo invio, l'invio è considerato come regolare sotto tutti i rapporti.

Articolo XI.

1. Quando un pacco non possa essere consegnato al suo indirizzo o quando sia rifiutato, esso dovrà essere rinviato, senza spesa direttamente all'Ufficio di scambio del Paese di provenienza, trenta giorni dopo il suo arrivo all'Ufficio di destinazione: e il Paese di provenienza può reclamare al mittente, per la restituzione del pacco, una somma eguale al costo della prima affrancazione, ma non saranno riscossi diritti doganali su di esso. Tuttavia non vi è obbligo che i pacchi esclusi a termini dell'articolo II e quelli che non riuniscano le condizioni di dimensioni, peso e valore prescritte dal detto articolo siano rinviati al Paese di provenienza e se ne può disporre senza che vi sia luogo a ricorso, in conformità alle leggi ed ai regolamenti doganali del Paese di destinazione.

2. Quando il contenuto di un pacco, che non può consegnarsi al destinatario, è soggetto a deterioramento od a putrefazione, il suo contenuto può essere distrutto immediatamente se necessario, o venduto, se opportuno, senza pravviso e senza formalità legali, a beneficio di cui spetta: un processo verbale della vendita deve essere indirizzato dall'Ufficio di destinazione all'Ufficio mittente.

3. Ogni domanda di cambiamento d'indirizzo, quando il nuovo indirizzo non è nel distretto dell'Ufficio postale, o di rinvio, deve essere accampagnata dall'ammontare dovuto per l'affrancazione necessaria per la rispedizione dell'invio all'Ufficio di provenienza calcolato secondo la tariffa ordinaria per i pacchi postali.

Articolo XII.

Il regio ministro delle poste italiano ed il Postmaster General degli Stati Uniti sono autorizzati a stabilire di comune accordo quelle ulteriori disposizioni di ordine e di dettaglio che essi giudichino necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. Potranno, mediante accordo, prescrivere le condizioni per l'ammissione al servizio dei pacchi postali dei generi esclusi dall'articolo II della presente Convenzione.

Articolo XIII.

La presente Convenzione entrerà in vigore e le sue disposizioni saranno applicabili a datare dal primo agosto e resterà in vigore finchè le due Parti contraenti non vi mettano fine di comune ac-

cordo, ma può essere denunciata in ogni tempo per desiderio dell'una di esse mediante previa notificazione all'altra, sei mesi prima.

Fatto in duplice esemplare e firmato in Washington D. C. il giorno sedici giugno millenovecentotto.

For the purpose of making better postal arrangements between the United States of America and Italy, the undersigned, G. v. L. Meyer, Postmaster General of the United States of America, and Baron Edmondo Mayor des Planches, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of His Maiesty the King of Italy, by virtue of Authority vested in them have agreed upon the following Articles for the establishment of a Parcels-Post system of exchanges between the United States and Italy.

Article I.

The provisions of this Convention relate only to parcels of mail matter to be exchanged by the system herein provided for, and do not affect the arrangements now existing under the Universal Postal Convention, which will continue as heretofore: and all the agreements hereinafter contained apply exclusively to mails exchanged under this Convention.

Article II.

1. There shall be admitted to the mails exchanged under this Convention, articles of merchandise and mail matter — except letters, postcards, and written matter of all kinds that are admitted under any conditions to the domestic mails of the country of origin, except that no packet may exceed eleven pounds (or five kilograms) in weight, nor the following dimensions: Greatest length in any direction, three feet six inches: greatest length and girth combined, six feet; except that the following articles and such other articles as may be mutually agreed upon between the two countries are prohibited admission to the mails exchanged under this Convention.

Publications which violate the copyright laws of the country of destination; poisons, and explosive or inflammable substances; fatty substances; liquids and those which easily liquefy: confections and pastes: live or dead animals, except dead insects and reptiles when thoroughly dried; fruits and vegetables which easily decompose, and substances which exhale a bad odor; lottery tickets, lottery advertisements, or lottery circulars; all obscene or immoral articles; articles which may in any way damage or destroy the mails or injure the persons handling them.

2. All admissible articles of merchandise mailed in one country for the other, or received in one country from the other, shall be free from any detention or inspection whatever, except such as is required for collection of customs duties; and shall be forwarded by the most speedy means to their destination, being subject in their transmission to the laws and regulations of each country respectively.

3. The parcels, and the packages contained therein, may be sealed or closed otherwise: but the customs officials have the right to open them (including the breaking of seals) in order to examine the contents. In such case the parcels so opened shall be reclosed and resealed with official seals.

Article III.

1. A letter or a comunication of the nature of personal correspondence must not accompany, be written on or enclosed with any parcel.

2. If such be found, the letter will be placed in the mails, if separable, and if the comunication be inseparably attached, the whole package will be rejected. If, however, any such should inadvertently be forwarded the country of destination will collect on the letter double rates of postage according to the Universal Postal Convention.

3. No parcel may contain packages intended for delivery at any address other than that borne by the parcel itself. If such enclosed packages be detected they must be sent forward singly, charged with new and distinct Parcels-Post rates.

Article IV.

1. The following rates of postage shall in all cases be required to be fully prepaid with postage stamps of the country of origin, viz.

2. In the United States for a parcel not exceeding one pound in weight, twelve cents; and for each additional pound, or fraction of a pound twelve cents.

3. In Italy for the entire territory of the United States for postal parcels up to 3 kilograms, 2 lire and 50 centesimi, from 3 kilograms, 4 lire.

4. The parcels shall be promptly delivered to addressees at the post office or address in the country of destination, free of charge for postage, but the country of destination may, at its option, levy and collect from the addressee for interior service and delivery a charge the amount of which is to be fixed according to its own regulations, but which shall in no case exceed five cents in the United States or twenty five centimes in Italy for each parcel, whatever its weight.

Article V.

1. The sender, will at the time of mailing the package receive a certificate of mailing from the post office where the package is mailed on a form like Form I annexed hereto.

2. The sender of a package may have the same registered in accordance with the regulations of the country of origin, for the purpose of securing evidence of delivery, but not for the purpose of indennity.

3. An acknowledgment of the delivery of a registered article shall be returned to the sender when requested but either country may require of the sender prepayment of a fee therefor not exceeding five cents in the United States or twentyfive centimes in Italy.

4. The addressees of registered articles shall be advised of the arrival of a package addressed to them, by a notice from, the post office at destination.

Article VI.

1. The sender of each parcel shall make a Customs declaration, pasted upon or attached to the package, upon a special form provided for the purpose (see Form 2 annexed hereto) giving a general description of the parcel, an accurate statement of its contents and value, date of mailing and the sender's signature and place of residence and place of address.

2. The parcel in question shall be shubject in the country of destination to all customs duties and all customs regulations in force in that country for the protection of its customs revenues, and the customs duties properly chargeable thereon shall be collected on delivery, in accordance with the customs regulations of the country of destination.

Article VII.

Each country shall retain to its own use the whole of the postages and delivery fees it collects on said parcels: consequently this Convention will give rise to no separate accounts between the two countries.

Article VIII.

1. The parcel shall be considered as a component part of the mails exchanged direct between the United States and Italy, to be dispatched to destination by the country of origin at its cost and by such means as it provides: but must be forwarded, at the option of the dispatching office, either in boxes prepared expressly for the purpose, or in ordinary mail sacks, marked « Parcel-Post. Colis-Postaux » and securely sealed with wax, or otherwise, as may be mutually provided by regulations hereunder.

2. Each country shall promptly return empty to dispatching office by next mail, all such bags and boxes unless some other arrangement shall be mutually agreed to.

3. Although articles admitted under this Convention will be transmitted as aforesaid between the exchange offices, they should be so carefully packed as to be safely transmitted in the open mails of either country, both in going to the exchange office in the country of origin and to the office of address in the country of destination.

4. Each dispatch of a Parcel Post mail must be accompanied by a descriptive list, in duplicate, of all the parcels sent showing distinctly the list number of each parcel, the name of the sender, the name of the addressee and his address, and the declared contents and value: and must be enclosed in one of the boxes or sacks of such dispatch (see form 3 annexed hereto).

Article IX.

The stipulations of this Convention apply esclusively to the mails herein provided for and to be exchanged between the office of New-York and such other offices within the United States as may be designated hereafter by the Postmaster General of the United States and the office of Naples, and such other offices in Italy as may be designated hereafter by the Director General of Posts of Italy.

Article X.

1. As soon as the mail shall have reached the office of distribution in the country of destination that office shall check the contents of the mail.

2. In the event of the parcel bill not having been received, a substitute should at once be prepared.

3. Any errors in the entries on the parcel-bill wihich may be discovered should, after verification by a second officer, be corrected and noted for report to the dispatching office on a form « Verification Certificate » which should be sent in a special envelope.

4. If a parcel advised on the bill be not received, after the non-receipt has been verified by a second officer the entry on the bill should be cancelled and the fact reported at once.

5. If a parcel be observed to be insufficiently prepaid, it must not be taxed with deficient postage, but the circumstances must be reported on the verification certificate form.

6. Should a parcel be received in a damaged or imperfect condiction full particulars should be reported on the same form.

7. If no verification certificate or note of error be received by the dispatching office within thirty days after the receipt of the parcel bill by the office of destination, a parcel mail shall be considered as duly delivered having been found on examination correct in all respects.

Article XI.

1. If a parcel cannot be delivered as addressed or is refused, it must be returned without charge directly to the dispatching office of exchange, at the expiration of thirty days from its receipt at the office of destination: and the country of origin may collect from the sender for the return of the package a sum equal to the postage when first mailed, but no customs duties shall be collected thereon. Provided, however, that parcels prohibited by Article II and those which do not conform to the conditions as to size and weight prescribed by said Article shall not necessarily be returned to the country of origin, but may be disposed of without recourse, in accordance with the customs laws ad regulations of the country of destination.

2. When the contents of a parcel which cannot be delivered are liable to deterioration or corruption they may be destroyed at once, if necessary, or if expedient, sold, without previous notice or judicial formality, for the benefit of the right persons, the particulars of each sale being noticed by one post office to the other.

3. An order for redirection or reforwarding to another address not in the same postal district must be accompanied by the amount due for postage necessary for the return of the article to the office of origin at the ordinary parcels rates.

Article XII.

The Postmaster General of the United States of America, and the Minister of Posts, of Italy, shall have authority to jointly make such further regulations of order and detail as may found necessary to carry out the present Convention from time to time, and may, by agreement, prescribe conditions for the admission to the mails of any of the articles prohibited by Article II of this Convention.

Article XIII.

This Convention shall take effect and operations thereunder shall begin on the first day of August and shall continue in force until terminated by mutual agreement, but may be annulled at the desire of either Department upon six months previous notice given to the other.

Done in duplicate and signed at Washington the sixtheenth day of june one thousand nine hundred and eight.

E. Mayor des Planches

Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia.

G. v. L. Meyer

Postmaster general of the U. S. of America.

The foregoing Parcels-Post-Convention between the United States of America and Italy has been negotiated and approved with my advice and consent, and is hereby approved and ratified.

In testimony whereof I have caused the seal of the United States to be hereunto affixed.

THEODORE ROOSEVELT.

Form. n. 1.

A.

Parcel post between the United States and Italy.

Date Stamp.	Form of customs declaration.			Place to which the parcel is addressed.
Description of parceil (State whether box, bag, basket, etc.)	Contents	Value	Per cent	Total customs charges
	Total . . .			

Date of posting: . . . . . .19 . .; signature and address of sender. {

For use of Post-Office only, and to be filled up at the office of exchange:
Parcel Bill N. . . . .; N. of rates prepaid . . . .; Entry N. . . . .

B.

(Country of origin.).
Parcel Post from . . . .
The import duty assessed by an officer of customs on contents of this parcel amounts to . . . ., which must be paid before the parcel is delivered.

Date Stamp.

. . . .
Customs Officer.

C.

(Country of origin.).
Parcel Post from . . . .
This parcel has been passed by an officer of customs and must be delivered Free of Charge.

Date Stamp.

. . . .

Form. n. 2.

Parcel-Post.

A parcel addressed as under has been posted here this day:

Office stamp.

This certificate is given to inform the sender of the posting of a parcel, and does not indicate that any liability in respect of such parcel attaches to the Postal Administration.

Form. n. 3.

Date stamp of dispatching exchange Post-Office

(Country of orig.). (Country of destination).
Parcels from . . . . *for* . . . .

Date stamp of receiving exchange Post-Office

Parcel Bill N. . . dated . . . 19 . .; per S. S. « . . . . »

* Sheet N. . . .

Entry N.	Origin of parcel	Name of sender	Address of parcel	Declared contents	Declared value		Number of rates prepaid		Observations
				Totals					

* When more than one sheet is required for the entry of the parcels sent by the mail, it will be sufficient if the undermentioned particulars are entered on the last sheet of the Parcel Bill.

Total number of parcels sent by the mail to
(Country of destination).
. . . .

Total weight of mail . . . .

Number of boxes or other receptacles forming the mail.
. . . .

Deduct weight of receptacles . . . .

Signature of postal official at the dispatching exchange post office.
. . . .

Net weight of parcels . . . .

Signature of postal official at the receiving exchange post office.
. . . .

Il numero 1203 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1911, n. 755, portante provvedimenti per la città di Roma;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di accordo coi ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, portante provvedimenti per la città di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — FACTA — SACCHI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

di esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755 portante provvedimenti per la città di Roma.

Art. 1.

La spesa pel pagamento degli interessi, dell'ammortamento ed accessori del mutuo di L. 152.582.000 concesso dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti, al comune di Roma, in virtù della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, sarà assunta a carico dello Stato per L.5.400.000 a cominciare dall'annualità 1° ottobre 1910-30 settembre 1911. La rimanente somma, sino a raggiungere l'intero importo di L. 6.505.287,68, passerà a carico dello Stato a misura che il comune assumerà i mutui indicati nello allegato *B* alla legge.

Passeranno a carico dello Stato in misura proporzionale alle quote di annualità da esso assunte, le spese di provvigione e quelle eventuali di cambio ed accessorie, occorrenti pel servizio in oro delle cartelle corrispondenti alle obbligazioni già esistenti all'estero, in proprietà di stranieri, all'atto della conversione dei titoli dal 4 per cento al 3,75 per cento.

Art. 2.

Le quote di annualità che di mano in mano passeranno a carico dello Stato, saranno trasformate in annualità a fine dell'anno convenzionale del prestito, che decorre dall'1 ottobre al 30 settembre di ciascun anno solare, e sarà calcolato a favore del tesoro lo sconto di 76 giorni al 3,75 per cento pel pagamento entro il 15 luglio di ciascun esercizio finanziario, ai termini del 2° comma dell'art. 2 della legge.

Art. 3.

Il passaggio graduale a carico dello Stato della rimanenza dell'annualità di L. 6.505.287,68 del prestito di L. 152.582.000 e cioè della somma L. 1.105.287,68, avrà luogo in ragione di L. 4.421.150,72 per ogni 100 lire assunte a mutuo dal comune di Roma, ai sensi dell'art. 4 della legge e dello allegato *B*, e con effetto dal 1° ottobre dell'anno precedente quello nel quale avrà principio l'ammortamento di ciascun mutuo.

La detta somma trasformata con le norme dell'art. 2 di questo regolamento, sarà impegnata sul bilancio per la spesa del ministero del tesoro con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Sino a che non sarà assunta dallo Stato l'intera annualità del mutuo di L. 152.582.000, la Cassa dei depositi e prestiti, amministratrice della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, indicherà entro il mese di dicembre di ciascun anno, al ministero delle finanze l'ammontare delle 6 rate mensili che ai termini dell'art. 2 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, dovranno essere versate nell'anno successivo coi proventi del dazio consumo del comune di Roma.

Art. 5.

Il comune di Roma, quando intenda contrarre prestiti sino alla concorrenza della somma autorizzata con l'art. 4 della legge e col relativo allegato *B*, per gli scopi indicati nell'allegato stesso, deve farne domanda alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale, riconosciuta la regolarità della domanda stessa, potrà concederli con ammortamento in 50 anni ed alle candizioni stabilite dal titolo 1°, capo I, del testo anico 5 settembre 1907, n. 751, modificato, nei riguardi dell'art. 6, dallo art. 11 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

I mutui sono concessi specificatamente per ciascuna delle opere o per ciascuno dei servizi pubblici citati nello allegato *B* alla legge, che si vogliono eseguire o si vogliono dotare di materiali e non possono eccedere la somma strettemente necessaria, in base ai progetti tecnici esecutivi ed alle perizie approvati dal genio civile.

Art. 6.

La somma di L. 4.000.000 per nuovi edifici destinati a scuole secondarie, ai termini della lettera *c*) dell'allegato *B* alla legge, sarà mutuata, con preferenza su qualsiasi altra opera della specie, per la costruzione degli edifici per una scuola normale maschile, per la scuola normale femminile « Vittoria Colonna » e pel nuovo liceo-ginnasio nel quatiere dei Prati di Castello, giusta l'art. 6 della convenzione riportata sotto l'allegato *A* alla legge.

Art. 7.

La domanda di mutuo è presentata per mezzo del prefetto e deve essere corredata:

1° della copia delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale

nelle forme di cui all'art. 178 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, nelle quali deve essere indicato l'ammontare del mutuo in base ai progetti esecutivi ed alle perizie approvati dal genio civile, il periodo di ammortamento, il saggio d'interesse e la garanzia mediante delegazioni ai termini di legge;

2° della copia della decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva le deliberazioni suddette. Dalla detta copia deve risultare l'intervento nell'adunanza della Giunta dei due funzionari di cui all'art. 7 della legge;

3° della copia o dell'originale del progetto tecnico esecutivo e della perizia, approvati dal genio civile;

4° della dichiarazione prefettizia circa la garanzia offerta per assicurare l'ammortamento del mutuo;

5° del parere favorevole del ministro dei lavori pubblici, il quale, sentito anche il prefetto, deve assicurare che la somma da mutuare servirà per uno degli scopi indicati nell'art. 4 della legge e nell'allegato *B*, che è in corrispondenza ai lavori ed agli acquisti da eseguire, accertati come sopra dal genio civile, che è nei limiti strettamente necessari e che i lavori e gli acquisti sono stati appaltati in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

6° da tutti gli altri documenti richiesti da leggi e da regolamenti per la contrattazione di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti, secondo la varia natura delle opere e degli acquisti da eseguire.

Art. 8.

Ove la sovrimposta comunale, non offra margine per garantire le annualità di ammortamento dei mutui, le relative delegazioni saranno tratte sui proventi del dazio consumo, ai termini dell'art. 11 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e quelle sino al 1920 verranno accettate dal direttore generale delle gabelle in rappresentanza del ministro delle finanze.

Qualora la gestione del dazio da parte dello Stato non sia prorogata oltre il 1920, l'amministrazione comunale sarà tenuta a sostituire alle delegazioni tuttora da scadere tratte sul ministro delle finanze altre delegazioni tratte sull'appaltatore del dazio consumo o sull'esattore delle imposte dirette, a seconda dei casi previsti nell'art. 6 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

In caso di gestione daziaria condotta in economia l'Amministrazione comunale dovrà stipulare col proprio esattore delle imposte dirette apposito contratto nel quale questi si obblighi, a condizione del non riscosso per riscosso, con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette e dietro prestazione di analoga cauzione, a versare le rate di delegazioni alle prescritte scadenze bimestrali.

Art. 9.

Finchè la gestione del dazio consumo del comune sarà tenuta dallo Stato, il ministero delle finanze emetterà sulla sezione di R. tesoreria provinciale di Roma un ruolo di spese fisse per ogni esercizio, dell'importo delle delegazioni rilasciate alla Cassa dei depositi e prestiti, ed il delegato del tesoro provvederà al pagamento rateale alla Cassa mutuante e per essa al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa medesima, dell'ammontare delle delegazioni stesse.

Art. 10.

La Cassa dei depositi e prestiti, riscontrata la regolarità dei documenti prodotti, provoca dalla direzione generale del tesoro l'emanazione del decreto ministeriale, di cui all'art. 3 di questo regolamento, pel passaggio a carico dello Stato di una quota parte della spesa pel servizio del prestito di L. 152.582.000 corrispondente a L. 4.421.150,72 per ogni 100 lire da mutuare.

Art. 11.

Dopo provveduto all'accettazione dei prestiti nei modi prescritti dal regolamento 5 luglio 1908, n. 471, sulla Cassa dei depositi e prestiti le somme mutuate vengono somministrate col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa predetta rilascia i rispettivi mandati.

Gli ordinativi prefettizi, quando si riferiscono all'esecuzione dei lavori, devono essere rilasciati in base ai certificati vistati dal genio civile, comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Il collaudo delle opere e degli acquisti deve esser fatto dal genio civile.

Art. 12.

Col R. decreto di cui all'art. 7 della legge si provvederà anche alla designazione di due funzionari che dovranno sostituire, in caso di assenza o di impedimento, i rappresentanti dei ministeri del tesoro e dei lavori pubblici aggregati alla Giunta provinciale amministrativa.

I detti supplenti dovranno essere di categoria eguale a quella dei titolari e di grado eguale o immediatamente inferiore: gli uni e gli altri dureranno in ufficio quattro anni e potranno essere riconfermati.

Art. 13.

L'indennità di espropriazione della zona dell'area di villa Caetani, ora di proprietà dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, prevista nell'art. 8 della legge, verrà pagata direttamente alla Cassa dei depositi e prestiti, creditrice ipotecaria, sempre che lo Stato non preferisca permutare in tutto od in parte tale zona con altra area demaniale.

In caso di permuta parziale verrà pagata alla Cassa predetta la differenza tra il valore dei beni permutati.

Sulle nuove aree che passeranno in proprietà dell'istituto per effetto della permuta, sarà iscritta ipoteca di primo grado a favore della Cassa dei depositi e prestiti, in sostituzione di quella esistente sulla zona di villa Caetani, permutata ai sensi del presente articolo.

L'importo della indennità pagato alla Cassa dei depositi e prestiti non verrà computato nel limite massimo dei 10 milioni da mutuare all'anzidetto istituto, in base all'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero **1204** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 gennaio 1910, n. 21, che

modifica la composizione del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Considerato che, per i maggiori uffici che leggi recenti hanno attribuito al Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali si siano rese necessarie più frequenti convocazioni di esso, e che tanto più facilmente e proficuamente si possono effettuare queste più frequenti convocazioni quanto meno grande sia il numero dei componenti il Consiglio;

che non sembra opportuno, data la indole tecnica del Consiglio della previdenza e dei pareri che ad esso si chiedono, attribuire alcune sue funzioni a un comitato permanente, mentre è necessario che in ogni caso, il Consiglio nella sua unità organica si pronunzi;

che sia molto conveniente che le diverse istituzioni di previdenza e di mutualità abbiano nel Consiglio un loro rappresentante da esse direttamente designato;

che anche il Consiglio superiore del lavoro e il Consiglio superiore dell'assistenza e beneficenza pubblica abbiano nel Consiglio della previdenza un loro rappresentante da essi degnato;

che il ministro di agricoltura, industria e commercio abbia facoltà di chiamare a far parte del Consiglio, secondo la natura degli argomenti che vi si devono trattare, di volta in volta, funzionari dello Stato o privati studiosi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali dà il suo parere in tutti i casi nei quali questo sia richiesto per disposizione di legge o di regolamenti.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può sottoporre all'esame del Consiglio, tutti quegli argomenti relativi alla previdenza e alle assicurazioni operaie su cui intendesse chiedere parere.

Art. 2.

Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali è composto:

a) di quattordici membri nominati con decreto reale sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

b) di un rappresentante del Consiglio superiore *del lavoro designato dal Consiglio stesso* fra i suoi componenti;

c) di un rappresentante del Consiglio superiore dell'assistenza e beneficenza pubblica, designato dal Consiglio stesso fra i suoi componenti;

d) di un rappresentante delle Società di mutuo soccorso, designato dalla Federazione nazionale delle Società di mutuo soccorso;

e) di un rappresentante delle Casse di risparmio ordinarie, designato dalle Casse stesse;

f) di un rappresentante delle Società nazionali di assicurazioni, designato dalle Società stesse.

Fanno parte di diritto del Consiglio: il direttore generale del credito e della previdenza della cooperazione e delle assicurazioni sociali, il direttore generale della statistica e del lavoro e il direttore generale degli istituti di previdenza al ministero del tesoro.

Il direttore generale del credito e della previdenza può fare intervenire, con l'autorizzazione del ministro, alle sedute del Consiglio funzionari del suo ufizio perchè possano riferire su speciali argomenti. Tali funzionari non avranno però alcun diritto di voto, nè spetta loro alcuna indennità.

Art. 3.

I componenti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali nominati con decreto Reale rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e possono essere confermati.

I rappresentanti dei corpi e delle associazioni indicati alle lettere *b*) a *f*) dell'articolo precedente, rimangono in ufficio anche essi quattro anni e possono essere confermati.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può invitare volta per volta ad intervenire alle adunanze del Consiglio con voto consultivo funzionari e privati studiosi, specialmente competenti negli argomenti inscritti all'ordine del giorno. Quando si trattino questioni che interessano altre amministrazioni pubbliche il ministro di agricoltura industria e commercio può invitare il ministero competente a delegare un funzionario perchè intervenga all'adunanza.

Art. 4.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno: in sessione straordinaria ogni volta che il ministero lo reputi opportuno.

Per ogni sessione del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, il ministro di agricoltura, industria e commercio designa il presidente ed il vice presidente.

La presidenza del Consiglio è assunta dal ministro e dal sottosegretario di Stato quando l'uno o l'altro intervenga alle adunanze.

L'ufficio di segretario è tenuto da un impiegato del

ministero designato dal ministro con l'ordine del giorno.

Art. 5.

Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali è convocato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, che fissa l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la metà dei componenti di esso.

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di adunare il Consiglio in seconda convocazione, a distanza di 24 ore dalla prima. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

I consiglieri hanno facoltà di presentare al ministro di agricoltura, industria e commercio gli argomenti che desiderano sottoporre all'esame del Consiglio.

Non possono formare argomento di discussione del Consiglio gli argomenti non inscritti all'ordine del giorno.

Art. 7.

Ai componenti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali è assegnata una medaglia di presenza di lire 10 per ogni adunanza alla quale intervengano. Quelli che non risiedono in Roma hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio, in prima classe, e ad una indennità di lire 10 al giorno per la durata della sessione computando i giorni impiegati nel viaggio e detraendo i giorni nei quali il consigliere sia stato assente dall'adunanza. Si considerano come residenti in Roma coloro che durante la sessione del Consiglio devono, per ragioni di altro loro ufficio, trovarsi in Roma.

Art. 8.

I consiglieri che non intervengono alle adunanze durante una intera sessione e non giustificano l'assenza sono considerati dimissionari.

Art. 9.

Alla data della pubblicazione del presente decreto scadono dall'ufficio tutti gli attuali componenti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Sarà provveduto con decreto Reale alle nomine dei componenti il Consiglio di cui alla lettera *a* dell'articolo 2.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio detterà le norme per la designazione dei rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dello stesso art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1205 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco al merito del lavoro;

Ritenuta l'opportunità d'introdurre nella costituzione dell'Ordine cavalleresco al merito agricolo, industriale e commerciale quelle modificazioni che sono consigliate dall'esperienza decennale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale è destinato a premiare i cittadini che abbiano acquistato titoli di singolare benemerenza nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.

Art. 2.

La decorazione di quest'ordine conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa a coloro che si sono notevolmente segnalati:

a) nell'agricoltura: mediante colonizzazione di terre incolte, opere di irrigazioni o di bonifica o di disciplina di corsi d'acqua, introduzione di nuove colture o di notevoli perfezionamenti nei processi pro-

duttivi, rimboscamenti di terreni montuosi, o infine mediante l'adozione di provvedimenti atti ad elevare moralmente ed economicamente le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, mediante impianto o trasformazione di fabbriche, scoperte od invenzioni industriali di notevole importanza pratica, introduzione di notevoli perfezionamenti tecnici, utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime, ed in fine a coloro che abbiano contribuito all'elevazione economica e sociale delle classi operaie, anche con provvedimenti atti a diffondere istituzioni di previdenza o di cooperazione;

c) nel commercio, mediante apertura di nuovi sbocchi ai prodotti nazionali, o notevole incremento dato ad esportazioni di prodotti già richiesti dall'estero, nonchè a coloro che abbiano creato o dato forte impulso ad istituzioni di credito atte a giovare all'economia nazionale.

La decorazione può pure essere conferita a coloro che, anche come operai, abbiano, con la loro collaborazione, efficacemente contribuito alle opere, produzioni, aziende ed iniziative, delle quali alle lettere precedenti.

Art. 3.

La decorazione consiste: in una croce d'oro piena, smaltata in verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del fondatore, e dall'altro la seguente scritta: « Al merito del lavoro 1901 ».

Questa croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro listato di una banda di color rosso fra due bande verdi. Il nastro può essere portato senza decorazione.

Art. 4.

Un Consiglio nominato per decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura, industria e commercio esamina i titoli di benemerenza delle persone proposte per la decorazione ed approva le nomine di quelle che ritiene meritevoli.

Salvo i casi di errore di persona, le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso, solo quando siano trascorsi almeno tre anni e coloro che siano stati designati per l'onorificenza abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenza.

Le decorazioni sono conferite per decreto Reale e non debbono eccedere in ciascun anno il numero di ottanta. Esse possono essere concesse anche ai cittadini che abbiano acquistato le benemerenze di cui all'art. 2 in paesi esteri.

Art. 5.

Il Consiglio è così costituito:

1° il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, presidente;

2° un delegato del Consiglio degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

3° un delegato del Consiglio del lavoro; un delegato del Consiglio dell'agricoltura; un delegato del Consiglio dell'industria e del commercio;

4° i direttori generali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, della statistica e del lavoro;

5° tre cavalieri dell'Ordine scelti dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

I consiglieri indicati ai numeri 3 e 5 durano in carica tre anni e non possono essere confermati nell'ufficio, se non dopo trascorso un triennio.

Il capo del personale del ministero di agricoltura, ha le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 6.

Alla data di pubblicazione del presente decreto scadono dall'ufficio gli attuali conponenti del Consiglio dell'Ordine del lavoro. Esso sarà ricostituito a norma dell'articolo precedente, ed entrerà in funzione col 1° dicembre 1911.

Art. 7.

Le proposte già approvate dal Consiglio, e per le quali alla data del 1° dicembre 1911 non sia stato emanato decreto di nomina, sono prive di efficacia. Possono però essere ripresentate all'esame del Consiglio ricostituito, senza limitazione di tempo.

Art. 8.

Con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'ordine del lavoro.

Le rendite del patrimonio, che venisse così a formarsi, saranno erogate in pensioni vitalizie disposte con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sul parere del Consiglio

dell'Ordine. Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri del lavoro scelti nelle categorie degli operai, ed eccezionalmente a quelli scelti in altre categorie, quando colpiti da invalidità, siano, senza loro colpa, in stato di bisogno.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1200

Regio Decreto 27 ottobre 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Ospizio cronici di Città di Castello è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1201

Regio Decreto 27 ottobre 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Porlezza è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1202

Regio Decreto 27 ottobre 1911, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'asilo infantile di Lugo di Grezzana (Verona) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei **ministri**, a **S. M. il Re**, in udienza del 12 novembre 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Canosa di Puglia (Bari).*

SIRE!

Il periodo normale di gestione del commissario straordinario di Canosa di Puglia, prossimo a scadere, non è sufficiente pel riordinamento della civica azienda, dovendosi ancora completare gli atti per la sistemazione dell'ufficio municipale e della finanza, per la riorganizzazione dei pubblici servizi e per la definizione di varie ed importanti vertenze.

Occorre quindi prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Canosa di Puglia, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Canosa di Puglia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 del testo unico di leggi sugli spiriti, 16 settembre 1909, n. 704;

Visto l'art. 155 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762;

Udito il Consiglio di Stato;

Determina:

Articolo unico.

Con effetto dal corrente esercizio finanziario 1911-912, e, fino a nuova disposizione, anche per gli esercizi avvenire, sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati in natura sarà concesso, per i primi 50.000 ettanitri, di cui all'art. 14 del testo unico di leggi 16 set-

tembre 1909, n. 704, l'intiero abbuono della tassa in base esclusivamente al criterio della priorità, determinata dalla data delle relative bollette di esportazione, osservate le norme stabilite con gli articoli 116 e 117 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762.

Roma, il 12 novembre 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 15 novembre corrente, in Corsico, provincia di Milano, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 16 novembre 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 novembre 1911, in L. 100.65.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

17 novembre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	101,85 24	99,97 74	100 42 16
3 1/2 % *netto*	101,75 62	100,00 62	100,42 48
3 % *lordo*	69,04 17	67,84 17	68,72 68

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1911.

	AL 30 giugno 1911	AL 31 ottobre 1911	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	523,378,946 08	328,253,573 28	— 195,125,372 80
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	496,408,718 66	(1) 706,144,829 29	+ 209,736,110 63
Insieme	1,019,787,664 74	1,034,398,402 57	+ 14,610,737 83
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	629,379,435 95	647,460,106 52	— 18,080,670 57
Situazione del Tesoro	+ 390,408,228 79	+ 386,938,296 05	— 3,469,932 74

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 217,521,595.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa la chiusura dell'esercizio 1910-911	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	353,099,896 54	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	170,279,049 54	
			523,378,946 08

INCASSI (versamenti in Tesoreria)

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	241,678,208 85	491,352,943 59	736,031,152 44	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	172,450 89	4,419,021 57	4,591,472 46	
	» III. - Movimento di capitali	8,855,030 32	36,452,473 17	45,307,503 49	
	» IV. - Partite di giro	1,033,187 50	20,031,061 79	21,064,249 29	
		251,738,877 56	555,255,500 12	806,994,377 68	806,994,377 68
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	4,213,000 —	17,231,000 —	21,444,000 —	
	Vaglia del Tesoro	239,528,462 93	604,860,113 75	844,388,576 68	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	2,869,553 33	37,699,810 03	40,569,363 36	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	36,450,036 42	130,928 73	36,580,965 15	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	3,121,862 68	3,878,571 67	7,000,434 35	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	17,000,000 —	58,000,000 —	75,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	500,000 —	11,522,000 —	12,022,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	—	105,119 22	105,119 22	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	51,987,303 24	169,886,156 62	221,873,459 86	
	Incassi da regolare	43,301,528 35	137,489,183 85	180,790,712 20	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910. n. 888	—	10,000,000 —	10,000,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	—	—	—	
		398,971,746 95	1,050,802,883 87	1,449,774,630 82	1,449,774,630 82
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486.	—	—	—	
	Legge 3 marzo 1898, n. 47 .	—	—	—	
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804.	—	—	—	
	Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	42,966,349 22	66,621 27	43,032,970 49	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	43,503,902 91	70,287,764 89	113,791,667 80	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	461,624 43	506,386 81	968,011 24	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi.	66,486,215 63	85,336,797 50	151,823,013 13	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto come sopra	—	—	—	
		153,418,092 19	156,197,570 47	309,615,662 66	309,615,662 66
				Totale . . .	3,089,763,617 24

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 OTTOBRE 1911. AVERE

	Pagamenti	MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	208,151,607 85	486,177,912 94	694,329,520 79	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	1,913,203 36	9,703,134 20	11,616,337 56	
	» III. - Movimento di capitali	25,375,977 22	51,743,983 92	77,119,961 14	
	» IV. - Partite di giro	2,709,955 03	24,663,210 27	27,373,165 30	
		238,150,743 46	572,288,241 33	810,438,984 79	810,438,984 79
	Decreti di scarico	25,239 40	86 23	25,325 63	
	Decreti Ministeriali di prelevamento	—	—	—	
		25,239 40	86 23	25,325 63	25,325 63
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	6,367,000 —	22,427,000 —	28,794,000 —	
	Vaglia del Tesoro	274,032,708 86	555,600,544 18	829,633,253 04	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	25,360,857 50	25,360,857 50	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	60,303,565 17	111,621 27	60,415,186 44	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	43,503,902 91	70,287,764 89	113,791,667 80	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	10,522,000 —	—	10,522,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	150,000 —	150,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	50,623,725 60	115,371,579 33	165,995,304 93	
	Incassi da regolare	45,605,885 24	151,425,805 30	197,031,690 54	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 880	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come cont	—	—	—	
		490,958,787 78	940,735,172 47	1,431,693,960 25	1,431,693,960 25
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804	—	—	—	
	Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	10,000,000 —	10,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	28,266,226 63	116,680,527 34	144,946,753 97	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,323,939 01	6,142,408 35	7,466,347 36	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	20,982,523 50	55,965,310 03	76,947,833 53	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	13,152,179 29	27,807,976 97	40,960,156 26	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	31,007,334 96	208,023,347 21	239,030,682 17	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		94,732,203 39	424,619,569 90	519,351,773 29	519,351,773 29
			Totale dei pagamenti		2,761,510,043 96

(a) Fondo di cassa al 31 ottobre 1911	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	185,903,688 41	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	142,349,884 87	
			328,253,573 28
	Totale		3,089,763,617 24

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 217,521,595 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1911	Al 31 ottobre 1911
Buoni del Tesoro	82,319,000 —	74,969,000 —
Vaglia del Tesoro	24,885,717 20	39,641,010 84
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	54,900,000 —	70,108,505 86
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	213,309,813 11	189,475,591 82
Id. del Fondo culto id. id.	9,364,379 56	16,364,813 91
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	116,887,113 97	78,095,446 17
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	4,762,631 75	6,262,631 75
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2 014,534 71	1,969,6[illegible]3 93
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	14,044,686 46	69,922,841 39
Incassi da regolare	40,686,884 19	24,445,905 85
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n 47	22,500,000 —	22 500,000 —
Id. legge 29 dicembre 1910, n. 888	25,000,000 —	35,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	18,704,675 —	18,704,675 —
Totale	629,379,435 95	617,460,106 52

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1911	Al 31 ottobre 1911
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	80,000,000 —	80,000,000 —
Legge 3 marzo 1898, n. 47	22,500,000 —	22,500,000 —
Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10)	60,000,000 —	60,000,000 —
Legge id. id. id. (art. 11)	1,316,920 —	1,316,920 —
Legge 29 id. 1910, n. 888	25,000,000 —	35,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	39,495,651 63	141,409,435 11
Id. del Fondo pel culto id. id.	17,743,240 92	25 209 588 28
Cassa depositi e prestiti id. id.	113,806,044 18	76,962,209 91
Altre Amministrazioni id. id.	52,053,993 85	92,046,138 87
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,710,342 67	1,710,342 67
Diversi	64,077,850 41	151,285,519 45
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come sopra	18,704 675 —	18,704,675 —
Totale	496,408,718 66	706,144,820 29

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 31 ottobre p. p., ascendeva a L. 15,393,519.93.
B) quello delle altre contabilitá speciali che alla stessa data era di L. 69,264,156.15.

PROSPETTO degli incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di ottobre 1911 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1911-912 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

INCASSI	MESE di ottobre 1911	MESE di ottobre 1910	DIFFERENZA nel 1911	Da luglio 1911 a tutto ottobre 1911	Da luglio 1910 a tutto ottobre 1910	DIFFERENZA nel 1911
Entrata ordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	5,912,007 88	3,091,509 32	+[1]) 2,820,498 56	12,054,720 87	7,041,946 22	+ 5,012,774 65
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	30,996,322 69	30,430,155 66	+ 566,167 03	62,058,017 98	60,156,651 27	+ 1,901,366 71
Imposta sui redditi di ricchezza mobile.	47,158,238 88	44,895,268 47	+ 2,262,970 41	96,074,951 42	91,052,563 03	+ 5,022,333 39
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	21,542,632 10	20,945,632 60	+ 593,999 50	91,600,556 37	87,950,949 89	+ 3,649,606 48
Tassa sul prodotto del movimento a G. e P. V. sulle ferrovie	3,263,623 45	5,919,404 66	— 2,655,781 21	10,154,696 93	15,465,991 46	— 5,311,294 53
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	111,976 07	—	+ 111,976 07	114,678 37	—	+ 114,678 37
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	16,946,836 76	16,091,606 76	+ 855,230 —	60,866,782 15	55,578,063 54	+ 5,288,718 61
Dogane e diritti marittimi .	25,128,939 47	32,522,038 62	— 7,393,099 15	99,761,855 85	112,653,129 23	— 12,891,273 38
Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	2,743,813 42	7,593,781 94	— 4,849,968 52	10,855,896 83	23,706,205 31	— 12,850,308 48
Dazio di consumo della città di Napoli	—	—	—	—	—	—
Dazio di consumo della città di Roma	1,684,876 74	1,629,845 92	+ 55,030 82	5,864,931 30	6,092,292 28	— 227,360 98
Privative – Tabacchi	27,068,375 35	25,400,866 07	+ 1,667,509 28	103,615,788 46	99,294,673 60	+ 4,321,114 86
Sali.	7,420,214 90	7,467,369 64	— 38,154 74	28,586,170 90	28,099,290 94	+ 486,879 96
Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	208,400 55	163,884 50	+ 44,516 05	879,212 05	881,325 10	— 2,113 05
Lotto	5,090,823 06	4,544,054 48	+ 546,768 58	33,835,619 74	28,519,182 03	+ 5,316,437 71
Proventi servizi pubblici – Poste	10,074,547 20	8,994,665 34	+ 1,079,881 86	37,490,119 24	35,787,233 06	+ 1,702,886 18
Telegrafi	2,179,403 50	2,131,628 61	+ 47,774 89	6,040,658 49	7,182,239 75	— 1,141,581 26
Telefoni	274,096 07	497,788 16	— 223,692 09	3,968,382 09	3,288,144 18	+ 680,237 91
Servizi diversi.	4,554,639 06	3,287,391 96	+ 1,267,247 10	9,838,423 62	8,244,642 66	+ 1,593,780 96
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	21,541,684 46	7,804,600 50	+[2]) 13,737,083.96	38,429,614 18	20,500,315 01	+ 17,929,299 17
Entrate diverse	3,997,366 52	2,619,448 55	+[3]) 1,377,917 97	11,737,785 16	12,603,459 07	— 865,673 91
Totale *Entrata ordinaria*. . .	237,907,818 13	226,030,941 76	+ 11,876,876 37	723,828,862 —	704,098,302 63	+ 19,730,559 37
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	596,296 85	458,237 46	+ 138,059 39	1,068,508 46	1,089,247 30	— 20,738 81
Entrate diverse	3,173,534 87	3,553,737 45	— 380,202 58	11,124,677 94	9,542,584 42	+ 1,582,093 52
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria.	—	—	—	—	—	—
Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	—	—	—	—	—	—
Residui attivi diversi	559 —	560 —	— 1 —	9,104 04	766 78	+ 8,337 26
Categoria II.						
Costruzione di strade ferrate.	172,450 89	3,096 97	+ 169,353 92	4,591,472 46	3,096 97	+ 4,588,375 49
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	420,410 73	412,637 06	+ 7,773 67	1,696,188 04	2,644,725 78	— 948,537 74
Accensione di debiti	331,808 22	157,244,159 43	—[4]) 156,912,351 21	30,165,909 86	239,193,994 94	— 209,028,085 08
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	6,637,112 59	4,607,742 77	+[5]) 2,029,369 82	6,904,414 07	5,055,699 26	+ 1,848,714 81
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	250,000 —	250,000 —	—
Partite che si compensano nella spesa.	752,368 34	740,043 92	+ 12,324 42	5,513,487 76	16,757,047 41	— 11,243,559 65
Prelev. sull'avanzo accertato col conto consunt. dell'eserc. 1905-906 . . .	—	—	—	—	15,071,100 —	— 15,071,100 —
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	—	—	—	—	—
Ricuperi diversi	41,546 86	8,819 28	+ 32,727 58	67,065 18	26,974 64	+ 40,090 54
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	671,783 58	2,698,766 61	—[6]) 2,026,983 03	710,438 58	3,168,927 03	— 2.458,488 45
Totale *Entrata straordinaria* .	12,797,871 93	169,727,800 95	— 156,929,929 02	62,101,266 39	292,804,164 53	— 230,702,898 14
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	1,033,187 50	1,027,700 31	+ 5,487 19	21,064,249 29	5,171,370 15	+ 15,892,879 14
Totale generale. . . .	251,738,877 56	396,786,443 02	— 145,047,565 46	806,994,377 68	1,002,073,837 31	— 195,079,459 63

PROSPETTO dei pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di ottobre 1911 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1911-912 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

MINISTERI	MESE di ottobre 1911	MESE di ottobre 1910		DIFFERENZA nel 1911	Da luglio 1911 a tutto ottobre 1911	Da luglio 1910 a tutto ottobre 1910		DIFFERENZA nel 1911
Ministero del tesoro	77,840,360 37	38,945,861 72	+	38,894,498 65	195,598,546 26	159,078,221 —	+	36,520,325 26
Id. delle finanze	22,294,000 49	27,746,633 22	—	5,452,632 73	85,707,077 97	98,622,980 54	—	12,915,902 57
Id. di grazia e giustizia . . .	3,609,071 93	3,642,039 32	—	32,967 39	15,084,897 92	15,012,665 36	+	72,232 56
Id. degli affari esteri	2,538,177 20	958,386 78	+	1,579,790 42	15,539,665 06	15,087,183 98	+	452,481 86
Id. dell'istruzione pubblica. .	9,135,540 78	9,997,822 35	—	862,281 57	34,478,382 07	27,107,403 65	+	7,370,978 42
Id. dell'interno	8,552,082 59	8,243,255 33	+	308,827 26	52,810,086 01	44,373,306 84	+	8,436,779 17
Id. dei lavori pubblici	11,165,518 57	15,844,924 75	—	1,679,406 18	62,360,238 44	57,111,528 06	+	5,248,710 38
Id. delle poste e dei telegrafi.	10,725,725 01	9,551,233 07	+	1,174,491 94	39,431,313 35	39,616,787 88	—	185,444 53
Id. della guerra	62,950,483 89	33,735,426 46	+	29,215,057 43	197,893,995 38	136,552,924 92	+	61,341,070 46
Id. della marina	24,409,248 63	16,307,260 76	+	8,101,987 87	101,799,869 28	80,605,110 94	+	21,194,758 34
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	1,928,534 —	2,862,750 30	—	934,216 30	9,734,882 45	8,522,710 40	+	1,212,172 05
Totale pagamenti di bilancio .	238,150,743 46	167,835,594 06	+	70,315,149 40	810,438,984 79	681,690,823 57	+	128,748,161 22
Decreti di scarico	25,239 40	—	+	25,239 40	24,325 63	33,861 77	—	8,536 14
Decreti prelevamento fondi	—	—		—	—	15,071,100 —	—	15,071,100 —
Totale pagamenti . . .	238,175,982 86	167,835,594 06	+	70,340,388 80	810,464,310 42	696,795,785 34	+	113,668,525 08

NOTE

Mese di ottobre 1911

(1) Maggiori versamenti in conto prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private.

(2) Maggiori versamenti effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in rimborso delle spese per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito pubblico emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie.

(3) L'aumento è dovuto a reintegri a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria prima.

(4) Nell'ottobre del 1910 furono introitati in dipendenza delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 e 19 aprile 1906, n. 127 circa 157 milioni.

(5) Maggiori rimborsi effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento di mutui contratti e dei titoli di debiti emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie.

(6) Nessun versamento è stato eseguito dalle Cassa depositi e prestiti per anticipazioni al Ministero della pubblica istruzione per le spese relative al completamento dei lavori di sistemazione della zona monumentale di Roma, mentre nell'ottobre dell'esercizio 1910-1911 s'incassarono per tale titolo oltre due milioni e mezzo.

Roma, 17 novembre 1911.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il trattato franco-tedesco per il Marocco ottiene rapidamente le ratifiche delle altre grandi nazioni alle quali è stato notificato. Da Parigi, 17, telegrafano in merito:

Il ministro degli esteri comunicò oggi al Consiglio dei ministri che l'Inghilterra e la Russia hanno comunicato ufficialmente la loro adesione alla convenzione franco-germanica.

Da Vienna, pure in merito alla ratifica del trattato franco-tedesco, si hanno queste notizie:

Il trattato franco-tedesco per il Marocco e il Congo è stato sottoposto dal gabinetto comune di Vienna al gabinetto austro-ungarico, che esaminerà principalmente le clausole della porta aperta al Marocco e dell'eguaglianza economica. Ciò è stato ritenuto conveniente dal gabinetto comune di Vienna perchè il trattato di Algesiras fu a suo tempo sottoposto al gabinetto ungherese, ed ora la convenzione franco-tedesca viene in parte a modificarlo. Questa procedura ritarderà alquanto la ratifica da parte dell'Austria-Ungheria, alle convenzioni franco-tedesche che però non può mancare.

Frattanto la Francia procede rapida alla sistemazione del Marocco.

Secondo l'*Echo de Paris* il ministro della guerra ha già elaborato il piano di guerra per l'organizzazione militare nel Marocco.

Il corpo di spedizione sarà comandato da un generale di divisione, probabilmente dal D'Amade, e si comporrà di quattro brigate.

La capitale militare ed amministrativa sarà Mekinez, dove avrà domicilio il residente generale. Le altre brigate saranno distribuite nei territori di Fez, di Ugida e di Marakesc.

***

I giornali hanno in questi giorni accennato a torbidi di natura politica, avvenuti al Brasile, e specialmente a Pernambuco, dove due partiti sono in lotta per la elezione del presidente. Telegrammi di là, da noi pure pubblicati, hanno annunciato che nelle strade si ebbe un combattimento che durò 25 minuti, e che i consolati esteri veduto il pericolo inalberarono le loro bandiere.

I giornali esteri recano ora particolari di quel conflitto, ma dicono che i numerosi morti e feriti prima annunciati sono esagerazioni fatte ad arte per provocare l'intervento delle forze federali nello Stato di Pernambuco, dal quale fatto la minoranza soccombente avrebbe tutto da guadagnare.

***

L'intervento straniero in Cina è stato annunciato e smentito più volte, ma le ultime notizie intorno alla situazione, toccando la parte economica che interessa specialmente l'Inghilterra e la Russia, sono tanto sconfortanti, da farlo ritenere inevitabile, almeno per quanto riguarda i rapporti internazionali finanziari della Cina. Un telegramma da Pechino sulla situazione dice, tra l'altro:

Le agitazioni in provincia impediscono al Governo di fare fronte agli obblighi finanziari.

La Banca russo-asiatica di Shanghai ha informato la legazione di Russia a Pechino che il Governo di Shanghai ha fatto sapere ieri che non aveva il mezzo milione di *tael* necessario per il pagamento della rata del prestito franco-russo del 1895.

Le scadenze di molti altri prestiti sono prossime.

Il Wai-Vu-Pou crede che Yuan-Shi-Kai potrà contrarre un prestito per stabilire e mantenere il nuovo Governo e far fronte agli impegni, ma i banchieri non condividono questo ottimismo, a meno che la situazione non cambi.

Yuan-Shi-Kai intanto fa ogni sforzo per incominciare una nuova sessione parlamentare, dalla quale si ripromette grandi vantaggi alla causa imperiale. In argomento telegrafano da Pekino, 7:

È stata promulgata una legge per regolare la situazione del ministero in attesa della nuova sessione parlamentare.

Juan-Tho è stato nominato ministro della pubblica istruzione e Liu-Chen-Heng, rettore dell'università di Pekino, è stato nominato vice presidente del ministero della pubblica istruzione.

Altre notizie sulla situazione cinese recano i seguenti telegrammi:

Londra, 17. — Un dispaccio da Shanghai dice che Ban-King è completamente isolata. La città è considerata come la chiave della situazione.

Se i rivoluzionari riportano vittoria sembra che nessun ostacolo si opporrà più alle loro aspirazioni, ma se le truppe imperiali rimangono vittoriose, sono da attendersi scene di devastazione e stragi che potrebbero cambiare completamente il corso degli avvenimenti.

Pechino, 17. — Secondo notizie da fonte cinese numerosi soldati imperiali lasciano Han-Keu, dirigendosi nella Cina settentrionale.

Si assicura che alcune legazioni hanno protestato contro il massacro dei cinesi ad Han-Keu e a Nan-Kin.

Secondo un rapporto consolare i rappresentanti di 18 provincie si recano a Wu-Chang per assistere all'insediamento del Governo centrale rivoluzionario.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 17 (ore 12,30). — Il tempo pessimo immobilizza il nemico.

Le piogge hanno ingrossato il torrente Migenin, che attraversa Taruna e Garian e che circonda Ain Zara, rendendo pericolosissima la situazione del nemico.

I turchi hanno tentato di deviarne il corso verso le nostre trincee, ma l'opera intelligente e previdente del genio e delle compagnie di zappatori ha impedito che il tentativo riuscisse.

Notizie ed informazioni.

Parigi, 17. — I giornali hanno da Costantinopoli:

I telegrammi che sono stati pubblicati in questi giorni, emanati dal ministero della guerra turco e relativi ai combattimenti intorno a Tripoli, Bengasi e altri luoghi, sono puramente inventati. Da molti giorni il ministero non ha ricevuto nessun rapporto circa i combattimenti.

Secondo informazioni autentiche, non è stata presa ancora nessuna decisione definitiva circa la espulsione degli italiani.

Secondo le ulteriori informazioni, soltanto 57 negozi sono rimasti bruciati nell'incendio di Adrianopoli.

Stampa estera.

Londra, 18. — La rivista settimanale *Spectator* pubblica una lettera inviatagli da Richard Bagot che protesta vigorosamente per le deplorevoli calunnie lanciate contro lo spirito di umanità e l'onore delle truppe italiane, le quali si sono condotte fino dall'inizio della guerra con generosità, benevolenza e cavalleria quasi senza uguale.

La lettera termina facendo l'elogio del generale Caneva magnanimo ufficiale, animato da sentimenti umanitari.

*** La rivista settimanale *Outlook* pubblica una lettera del colonnello C. De la Poer Beresford, il quale esprime il suo stupore per le accuse di eccidî di donne e di fanciulli, lanciate contro i soldati italiani.

Egli dichiara di aver conosciuto l'esercito italiano cinquant'anni or sono; lo vide dopo San Martino e Custoza, mentre conduceva i prigionieri e li trattava benevolmente.

Il colonnello cita il corrispondente del *Times*, che si è dichiarato favorevole agli italiani e dice che esso è più degno di fede dei corrispondenti tedeschi o francesi. Soggiunge che dopo l'attacco del 23 ottobre gli italiani dovettero necessariamente assalire i traditori posti in agguato e sterminarli, per salvare loro stessi. Ogni altra truppa, o britannica o francese o tedesca avrebbe agito in modo analogo.

Il colonnello conclude dicendo che la simpatia per i turchi non scusa le calunnie verso una nazione, che invece si è condotta in questa guerra con longanimità e benevolenza verso la popolazione tripolina e col suo abituale coraggio.

IL COMMERCIO ITALIANO d' importazione e d' esportazione

L'Ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni avvenute durante i primi dieci mesi del corrente anno.

Le importazioni furono valutate L. 2,771,919,390 con un aumento di L. 171,850,778 in confronto al corrispondente periodo dell'anno 1910.

I prodotti che concorsero principalmente a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza: frumento ed altri cereali milioni 349 — cotone greggio 281.2 — carbon fossile 219 — caldaie, macchine e loro parti 125.8 — legname 118.5 — seta tratta greggia 77.8 — lane e cascami 73.7 — pelli crude 60.1 — strumenti scientifici 56.8 — lavori e utensili di ferro e di acciaio 51 — animali bovini 49.6.

Tessuti ed altri manufatti di seta 44.3 — rottami di ferro di ghisa in pani 43.7 — tessuti ed altri manufatti di lana 43.5 — tessuti ed altri manufatti di cotone 40.4 — merluzzo ed altri pesci preparati 40,2 — semi 39.4 — pelli conciate 37.8 — olî minerali 34.6 — bozzoli 34.6 — rame in pani 32.1 — gomma elastica greggia 30.2 — cavalli 29.4 — caffè 26.6 — pneumatiche per ruote da velocipedi e da vetture 25.2 — grassi 22.6 — lavori di rame 21.7 — pietre preziose 21.5 — tabacco in foglie 21.5 — mercerie 19.8 — colori e vernici 19.7 — solfato di rame 18 — calzature ed altri lavori di pelle 17.2 — fosfati minerali 14.9 — juta greggia 14.8 — pasta di legno 14.8 — filati di lino 14.5 — ferro in verghe 14.5 — nitrato di sodio greggio 14.2.

Gioielli d'oro e d'argento 13.4 — olio di cotone 10.7 — apparecchi per riscaldare, raffinare, ecc. 10.5 — pelo greggio 9.7 — formaggio 9.6 — velocipedi e loro parti 9.1 — carne fresca 8.8 — stagno in pani 8.4 — ghisa in getti 8.4 — zinco in pani e in lamiere 7.7 — lamiere di ferro e di acciaio stagnate 7.6 — paraffina solida 6.9 — carri e vetture automobili 6.4 — stampe, litografie e cartelli 6.4 — olio di palma 6.4 — fecole 5.9 — solfato di ammonio 5.6 — bastimenti ed altri galleggianti 5.5 — veicoli ferroviari 5.2.

Fu in aumento, rispetto ai primi 10 mesi del 1910, l'importazione dei seguenti prodotti: frumento per milioni 25.8 — cotone greggio 20.8 — granturco 16.5 — solfato di rame 11.7 — bozzoli 10.6 — olio di cotone 8.2.

Carne fresca 8.1 — rame in pani 7.8 — grassi 7.7 — pelli crude 7.5 — avena 7 — olî minerali 6.1 — carbon fossile 6 — semi 5.6 — animali bovini 5 — pneumatiche per ruote da velocipedi e da vetture 4.6 — tessuti ed altri manufatti di seta 4.3 — apparecchi per riscaldare, raffinare, ecc. 3.6 — gomma elastica, greggia 3.5 — lardo 3.5 — lavori in rame 3 — calzature e altri lavori di pelle 2.9 — lavori e utensili di ferro e di acciaio 2.7 — burro 2.7 — ghisa in pani 2.4 — carri e vetture automobili 2.2 — tabacchi 2 — piombo in pani 1.9 — fosfati minerali 1.8 — pietre preziose 1.8 — zucchero 1.5 — juta greggia 1.5 — tessuti ed altri manufatti di cotone 1.4 — pasta di legno 1.4 — lamiere di ferro e di acciaio stagnate 1.3 — legumi secchi 1.3 — seta artificiale 1.2 — radiche per spazzole 1.2 — pelli conciate 1.2 — amianto 1.2 — caldaie, macchine e loro parti 1.1.

Furono invece in diminuzione questi altri prodotti: olio di oliva per milioni 7.9 — tessuti ed altri manufatti di lana 5.4 — merluzzo ed altri pesci preparati 5.1 — seta tratta greggia 4.7 — bastimenti ed altri galleggianti 3.3 — lane e cascami 3.1 — riso 2.9 — formaggio 2.8 — cavalli 2.5 — filati di lino 2.4 — pelo greggio 1.9 — piume da letto 1.9 — fucili 1.8 — legname 1.6 — mercerie 1.

Le esportazioni furono valutate L. 1,773,298,228 con un aumento di L. 77,632,923 rispetto ai primi dieci mesi dell'anno 1910.

I prodotti che principalmente concorsero a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine di importanza: seta tratta e cascami milioni 308.3 — tessuti ed altri manufatti di cotone 149.4.

Tessuti ed altri manufatti di seta 89.3 — olio di oliva 49.5 — formaggio 47.6 — vini e vermouth 46.3 — frutta secce 44.9 — uova di pollame 41.1 — agrumi 38 — uva ed altre frutta fresche 36.2 — zolfo 35.1 — canapa 34.6 — pelli crude 32.3 — cappelli 31.8 — filati di cotone 30.2 — farine e semolino 29.4 — bastimenti ed altri galleggianti 27.6 — corallo 26.6 — marmo greggio e lavorato 26.6 — carri e vetture automobili 25.3 — paste di frumento 24 — manufatti di lana 23.7 — pneumatiche per ruote da velocipedi e da vetture 23.5 — frutta, legumi e ortaggi preparati 22.3 — guanti ed altri lavori di pelle 19.8 — riso 19.6 — conserva di pomodori 16.7 — minerali di zinco 15.3 — legumi e ortaggi freschi 12.3 — caldaie, macchine e loro parti 12.2 — strumenti scientifici 12 — capelli 11.3 — lane, crino e pelo 11.2 — oggetti d'arte 10.6 — citrato di calcio 10.3 — pollame 10.1 — semi 9.6 — mobili di legno 9.4.

Burro 9.3 — fieno ed altri prodotti vegetali 8.9 — tartaro greggio e feccia di vino 8 — patate 7.7 — bottoni di corozo 7.7 — radiche per spazzole 7.7 — cordami, cordicelle e spago 7.5 — essenze di agrumi 7.3 — liquori 7 — filati di canapa greggi 6.6 — trecce di paglia e di truciolo per cappelli 6.4 — fiori freschi 6.2 — libri 6.1 — tabacchi 6 — legumi secchi 5.9 — mercurio 5.

Segnarono aumento all'esportazione i seguenti prodotti: tessuti ed altri manufatti di cotone per milioni 39.8 — bastimenti ed altri galleggianti 27.2 — uva ed altre frutta fresche 9.3 — carri e vetture automobili 6.2 — pneumatiche ed altri lavori di gomma elastica 6.7 — filati di cotone 6.1 — riso 5.3 — frutti, legumi e ortaggi preparati 5.2 — fieno ed altri prodotti vegetali 4.9 — tessuti ed altri manufatti di lana 4.8 — zolfo 4.6 — guanti ed altri lavori di pelle 4.1 — tessuti ed altri manufatti di seta 4 — farine e semolino 3.7.

Strumenti scientifici 3.6 — conserva di pomodoro 3.6 — semi 3.5 — uova di pollame 3 — caldaie, macchine e loro parti 2.7 — corallo 2.3 — minerali di piombo 2.1 — citrato di calcio 1.9 — filati di

canapa greggio 1.8 — panelle di noce 1.8 — filati di lana 1.7 — fili e cordoni elettrici 1.7 — frutta secche 1.6 — formaggio 1.6 — mercurio 1.5 — stoppa di lino e di canapa 1.4 — lana e cascami 1.4 — frutti canditi 1.2 — ossido di ferro 1.2 — carburo di calcio 1.2 — seta artificiale 1.2 — mercerie 1.2 — tabacchi 1.1 — radiche per spazzole 1.1 — carta bianca 1.1 — madreperla lavorata 1.1.

Furono invece in diminuzione questi altri prodotti: seta tratta greggia 54.7 — vini 23.1 — olio di oliva 6.7 — pelli crude 4.7 — legumi secchi 4.4 — liquori 3.7 — capelli 3.2 — bovini 2.9 — seta tratta tinta 2 — porci 2 — tartaro greggio e feccia di vino 1.9 — trecce di paglia e di truciolo per cappelli 1.7 — bozzoli 1.4 — pesci freschi 1.3 — acido oleico 1.1.

CRONACA ITALIANA

Per la guerra italo-turca. — L'*Agenzia Stefani*, comunica:

Alcuni giornali hanno cominciato una campagna a base di accuse al Governo, perchè a loro avviso non spinge la guerra con sufficiente sollecitudine o perchè non compie alcuni atti di guerra che gli autori di quella campagna giudicano efficaci.

Per la massima parte si tratta degli stessi giornali che, prima dell'inizio della guerra, sostenevano che questa sarebbe stata una semplice passeggiata militare da farsi con poche migliaia di uomini.

È bene che il paese sappia che il Governo, come non ha dato retta allora, così non darà retta ora a questi suggerimenti non fondati su alcuna base seria.

Il Governo, che è il solo a conoscere tutti gli elementi per un sicuro e ponderato giudizio e sente la sua responsabilità, non si lascierà mai deviare dalla sua linea di condotta da vani clamori, sicuro come è della fiducia del Paese.

La stessa *Agenzia* stamane ha diramato il seguente comunicato:

La speculazione insiste nel far correre la voce tendenziosa che il tesoro italiano stia negoziando prestiti all'estero o all'interno per far fronte alle spese di guerra.

Come più volte è stato categoricamente dichiarato, la voce non ha ombra di fondamento.

Il tesoro ha provveduto per oltre un mese e mezzo, e continua a provvedere alle spese della guerra, con le eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi di bilancio dei passati esercizi finanziari; e ha sempre larghe disponibilità che lo pongono in grado di fronteggiare coi soli mezzi normali tutti i bisogni della situazione.

Le risorse ordinarie della Cassa dello Stato, anche dopo i pagamenti eccezionali già eseguiti, sono presentemente molto superiori al mezzo miliardo, potendosi disporre di 225 milioni di buoni del tesoro tuttora da emettersi a complemento dei 300 milioni autorizzati dalla legge del bilancio; di circa 120 milioni di crediti per anticipazioni fatte dal tesoro ed immediatamente ricuperabili in virtù di leggi già approvate dal Parlamento per spese ferroviarie e riscatto di debiti redimibili; di 125.000 milioni per le anticipazioni statutarie dovute dagli Istituti di emissione; delle somme variabili, ma pur notevoli, che rappresentano la differenza attiva fra le riscossioni e pagamenti normali; e infine di ingenti somme depositate in conto corrente presso le principali Banche estere.

A riprova della forte situazione di cassa, giova rilevare la sintomatica circostanza che queste cospicue disponibilità si sono mantenute intatte malgrado che negli ultimi mesi, mentre urgevano i bisogni della guerra, il tesoro abbia regolarmente provveduto ai pagamenti ordinari, i quali, per singolare coincidenza, si presentavano in somme *eccezionalmente rilevanti*, segnatamente per opere pubbliche e per grosse forniture.

Per le famiglie dei soldati in guerra. — Le Compagnie italiane di assicurazioni *La Fondiaria* hanno oggi versato al Comitato centrale della Croce rossa italiana lire 5000 a prò dei militari feriti ed ammalati in Tripolitania.

La partenza degli aviatori volontari. — Iersera, alle 22,10, da Roma sono partiti per Napoli gli aviatori.

Sono stati accompagnati alla stazione da una folla plaudente e augurante preceduta da alcune bandiere e dalla fanfara del ricreatorio Adelaide Cairoli, suonante gli inni patrii.

Alla stazione erano a salutare gli aviatori il colonnello Moris, il tenente colonnello Montezemolo e varii altri ufficiali della brigata specialisti.

Il comandante della squadra volontari è l'on. Montù. Ai suoi ordini sono stati destinati il capitano Marengo (4° bersaglieri) i tenenti Capurro (92° fanteria) e Splendorelli (5° fanteria).

Fanno parte della spedizione i seguenti:

Aviatori: Cavalieri, Cobianchi, Dal Mistro, Manissero, Rossi, Ruggerone, Verona.

Motoristi e aviatori di riserva: Battaglia e Re — nonchè i mastri falegnami Turri e Brioschi; i meccanici Albera, Caviggia, Bressan, Cantina, Piva, Longhi, Bottarlini e Cagno.

Sono aggiunti 50 militari di truppa del genio specialisti.

L'intera flottiglia si dividerà poi in due squadre a Tobruk e Derna.

Il convegno dei consoli. — I membri dell'importante convegno consolare visitarono, ieri, la Mostra etnografica ricevuti e guidati in essa dal conte di San Martino.

Nel circolo dei forestieri venne loro offerto un sontuoso the.

Ieri sera la riunione di chiusura si tenne in casa dell'ing. Moleschott dove ebbe pur luogo un elegante ricevimento con lauto buffet.

Camera di commercio di Roma. — Sotto la presidenza del comm. Romolo Tittoni si è riunito, ieri, il Consiglio della Camera di commercio per discutere le domande presentate da Anzio e Nettuno per l'istituzione di due nuove sezioni elettorali in quei comuni.

In seguito alla relazione del presidente e alla discussione che ne originò il Consiglio espresse il parere che, sia per ragioni di priorità nella presentazione della domanda, sia per il maggior numero di elettori commerciali e di abitanti fosse da istituirsi una sezione elettorale in Nettuno anzichè in Anzio, conseguentemente deliberando di rivolgere istanza all'on. ministero del commercio, a termini dell'art. 17 del regolamento 19 febbraio 1911, anche perchè alla nuova sezione vengano assegnati, oltre gli elettori del comune stesso quelli del limitrofo comune di Anzio, tanto gli uni che gli altri rimasti fin qui compresi nella sezione di Albano Laziale.

Nella considerazione peraltro che il manifesto di convocazione degli elettori per Nettuno ed Anzio con l'indicazione del luogo della riunione, non potrebbe essere pubblicato nei termini dell'art. 60 testo unico della legge comunale e provinciale, il Consiglio ha altresì deliberato di lasciare al superiore ministero la cura di promuovere, mediante uno stesso decreto Reale, quei provvedimenti atti a regolarizzare la necessaria abbreviazione dei termini.

Per il Natale dei combattenti. — Nella sua adunanza di ieri, il Consiglio della Società degli agricoltori italiani, ha accolto con unanime plauso la proposta del suo presidente, on. E. Ottavi, di fare pervenire un *dono natalizio* a tutti i nostri soldati e marinai della spedizione tripolina. I doni consisteranno in generi alimentari, vini, cognac, frutta di facile trasporto e simili che i produttori italiani offriranno e la Società degli agricoli raccoglierà e farà pervenire ai vari comandi d'esercito e di marina.

Il presidente annunziò che già si hanno cospicue esibizioni di produttori di vini, vermouth, salumi, formaggi, cioccolata, torrone, ecc.

Seduta stante, l'on. E. Maraini, consigliere della Società, ha offerto 50 casse di zucchero.

Con apposito manifesto la Società degli agricoltori italiani indicherà i luoghi di raccolta dei doni ed i modi d'invio. Tutta Italia risponderà certamente all'appello. Il giorno di Natale i nostri valorosi soldati riceveranno così il saluto ben augurante e grato della patria terra.

Per l'incremento dell'arte. — Il comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma, comunica:

I premi pel bianco e nero assegnati dalla giuria internazionale dell'Esposizione di belle arti di Roma sono i seguenti:

Sei primi premi di 1000 lire ciascuno a:

Ferdinand Khnopff, disegnatore — Marius Bauer, acquafortista — Carl Larsson, illustratore — Walter Klemm, incisore su legno — Ferdinand Schmutzer, acquafortista — Karl Moser, incisore su legno.

Diciotto secondi premi di 500 lire ciascuno a:

Edgar Chahine, acquafortista — Alberto Martini, illustratore — John Bauer, illustratore — Ch. Storm des Gravesande, disegnatore ed acquafortista — Ludvig H. Jungnickel, incisore su legno — H. J. Havermann, litografo — Carlo Parmiggiani, acquafortista — Rudolf Jettmar, acquafortista — Andrea Szekely, incisore su legno — E. Bosch, acquafortista — Olaf Lange, acquafortista — Edouard Pellens, incisore su legno — Nicolò Vadasz, acquafortista — Albert Welti, acquafortista — Sigge Berstrom, incisore su legno — Marten Wan der Loo, acquafortista — Carlo Petrucci, acquafortista — Max Svabinsky, disegnatore.

All'incisione su medaglia sono stati assegnati i seguenti premi:

Tre primi premi di 1000 lire a:

Fulop Beck, Erik Linberg, Heinrich Kautsch.

Quattro secondi premi di 500 lire a:

Leopold Hofner, Hans Frei, Ed. Teles, Marcelle Lancelot-Croce.

*** Un altro comunicato del comitato anzidetto reca:

La commissione amministrativa del museo civico e biblioteca Marangoni della città di Udine ha disposto in questi giorni per l'acquisto a Valle Giulia delle opere sottoindicate:

Favai Gennaro: « Notturno » — Cambon Glauco: « Notte a Trieste » — Costantini Virgilio: « Tazza di thè » — Moser Carlo: « Pavone », « Lattaia » — Petrucci Carlo: « Tre acquetinte » — Mazzoni Zarini: « Acquaforte Venezia » — Frank Hans: « Pavone bianco » (incisione), « Fagiani » (incisione), « Aquile » — Kemps von Harben: « Ritratto di Otto Wagner » — Simon: « L'inondazione di Parigi » — Cosmann: « Quattro ex liberis » — Kasimir Luigi: « Durnestein ».

Concorso drammatico. — Si è riunita in Roma, presso il Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911, la commissione giudicatrice del concorso drammatico-storico-patriottico. Erano presenti i commissari marchesa Clelia Pellicano (Jane Grey), Tommaso Pasetti, Augusto Sindici, Ercole Rivalta, Lucio d'Ambra e Romano Simonini.

Assisteva Virgilio Vercelloni, in rappresentanza del Comitato.

La commissione si è costituita in Giurì definitivo nominando a suo presidente il comm. Tommaso Pasetti.

Prese atto del lavoro già compiuto dai singoli commissari, il Giurì ha iniziato l'opera collegiale, ammettendo all'ultima lettura 16 dei 148 copioni presentati.

Il Congresso delle Camere di commercio. — Iersera a Parigi, circa un centinaio di invitati hanno assistito al banchetto di chiusura del Congresso delle Camere di commercio italiane all'estero, offerto dal Consiglio della Camera di commercio italiana di Parigi ai congressisti, all'ambasciata, al consolato, ai presidenti della Camera di commercio francese di Parigi e delle Camere di commercio estere, ed a varie personalità.

Parlarono, applauditi, il presidente della Camera di commercio italiana di Parigi, comm. Trezza di Musella, il principe Ruspoli a nome dell'ambasciatore d'Italia, il rappresentante del ministro del commercio di Francia, il rappresentante la Camera di commercio di Parigi, il presidente della Camera di commercio italiana a Buenos Aires, il rappresentante di S. E. il ministro Nitti, Franzoni a nome dell'istituto coloniale.

Portarono, infine, saluti: Callegaris, a nome della Camera di San Francisco, Vaccari, a nome di quella di Montevideo, Scarpa di Bruxelles e Fenoglio di Berlino.

Una orchestra eseguiva negli intermezzi la marsigliese e l'inno reale italiano tra vivissime acclamazioni ed applausi.

Servizio postale per la Tripolitania. — Un comunicato del ministero delle RR. poste reca:

Si avverte il pubblico, per sua norma, che, in via transitoria e di eccezione, gli uffici postali del Regno sono stati autorizzati a distribuire, esenti da tassa, le lettere non francate, impostate in Tripolitania da ufficiali e soldati, purchè abbiano impresso il bollo di origine della posta militare oppure quello del comando o riparti cui trovasi aggregato il mittente.

*** Giungono al ministero della R. marina reclami per il ritardo col quale viene recapitata la corrispondenza diretta ai militari imbarcati sulle RR. navi nel basso Mediterraneo.

A tale protesta è opportuno che il comando delle RR. navi suddette renda noto ai loro dipendenti che le stesse corrispondenze sono accettate dall'ufficio centrale postale istituito presso la base provvisoria di Augusta, come fu partecipato coll'art. 1 del foglio di ordini del 17 ottobre.

Non è necessario che esse siano dirette per il recapito al ministero, ma devono essere indirizzate direttamente all'ufficio postale suindicato.

Nelle riviste. — La *Rivista di diritto industriale commerciale artistico* ha pubblicato il numero per la prima quindicina del corrente mese.

Accurata come sempre la pregevole pubblicazione diretta dal prof. Vittorio Mori della R. Università di Roma, svolge nel numero presente parecchie importanti questioni di diritto commerciale, di economia, ecc., riproduce varie sentenze di Corte di cassazione e tribunali inerenti alle materie contemplate nel suo programma, ecc.

Per il prossimo anno la dotta Rivista avrà numerosi miglioramenti che la renderanno vieppiù utile agli studiosi.

Marina mercantile. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è giunto a Rio de Janeiro — L'*Umbria*, della stessa Società, ha transitato da Las Palmas per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

L'AJA, 17. — *Seconda Camera.* — Si discute il bilancio delle Indie.

Dekanter, liberale, sostiene l'opportunità dell'acquisto della parte dell'isola Timor che appartiene al Portogallo.

L'oratore dice che occorre che i negoziati col Portogallo conducano presto a una soluzione favorevole.

La diplomazia olandese ha dato già prova di grande pazienza in questa questione.

PARIGI, 17. — Il Re di Serbia ed il presidente Fallières si sono recati stasera, separatamente, alla legazione di Serbia, ove il Re ha offerto un pranzo in onore di Fallières.

Assistevano il presidente del Consiglio Caillaux, il ministro degli esteri De Selves, il presidente del Senato Dubost ed il presidente della Camera Brisson.

Non vi sono stati brindisi.

REIMS, 17. — La Corte d'assise ha condannato a venti anni di lavori forzati il caporale Deschamps pel furto di una mitragliatrice, da lui venduta alla Germania.

CANNES, 17. — È crollata una casa in costruzione, seppellendo 16 operai. Due sono morti, tre gravemente feriti ed undici contusi.

LISBONA, 17. — Alla seduta di apertura del Senato si è presentato il nuovo ministero.

È stata data lettura delle dichiarazioni ministeriali che sono state accolte favorevolmente.

Le stesse dichiarazioni sono state lette alla Camera dei deputati e vi sono state ascoltate con uguale favore.

VIENNA, 17. — La *Wiener Abendpost* annuncia che l'arciduca Ferdinando Carlo, tempo addietro, contrasse matrimonio all'estero senza il consenso dell'Imperatore.

Pertanto il Sovrano ha acconsentito alla sua richiesta di poter rinunziare al titolo ed al rango di arciduca come pure al suo grado nell'esercito. Da ora innanzi egli si chiamerà Ferdinando Burg.

BERLINO, 17. — Il terremoto di ieri ha arrecato gravi danni al Castello principale della dinastia degli Hohenzollern, situato presso Hechingen.

Le torri mostrano lesioni.

A Constanza la croce della cattedrale e una statua posta all'ufficio postale sono state rovesciate dalla scossa e sono cadute nella strada.

Il terremoto è stato specialmente forte nel Württemberg, ove numerose case sono rimaste danneggiate e la popolazione si è riversata nelle vie.

A Ebingen 500 persone si sono accampate intorno a un grande fuoco.

Le comunicazioni ferroviarie sono interrotte.

ALGERI, 17. — Oggi a Bougie è avvenuta una rissa fra indigeni ed italiani.

Un arabo è rimasto ferito.

Le autorità hanno preso subito energiche misure d'ordine.

TOLONE, 17. — Il Consiglio di guerra marittimo ha condannato a due anni di prigione, alla destituzione dal grado di ufficiale ed alle spese verso lo Stato Lux, agente tecnico principale, il cui grado equivale a quello di ufficiale, implicato nell'ultimo caso di frode e falso a danno della marina, scoperto l'anno scorso.

WASHINGTON, 18. — Si teme che scoppi una nuova rivoluzione al Messico.

Perciò gli Stati Uniti mantengono alla frontiera le truppe inviatevi durante la sollevazione organizzata da Madero, il quale, quantunque oggi sia presidente, si trova di fronte ad una situazione grave.

Due compagnie di fanteria degli Stati Uniti hanno ricevuto l'ordine di percorrere la frontiera e di impedire che il Texas serva di punto d'appoggio per la sollevazione.

PIETROBURGO, 18. — Il Consiglio dell'impero ha cominciato la discussione del progetto di legge relativo alla libertà di religione.

I rappresentanti del clero si sono scagliati contro il progetto, nel quale essi vedono un primo passo verso la separazione della chiesa dallo Stato.

Il ministro dell'interno ha difeso il progetto, dicendo che esso risponde sotto ogni punto di vista ai principî fondamentali dell'*ukase imperiale del 30 aprile* 1905 e lo completa inspirandosi alle necessità della vita politica.

ULTIME NOTIZIE DELLA GUERRA

A complemento delle notizie, pubblicate nella rubrica speciale, riportiamo le seguenti trasmesseci dall'*Agenzia Stefani*:

Tripoli, 18 (ore 0.30). — Ieri notte la corrente del Uadi Megommi diventata improvvisamente torrenziale a cagione delle grandi pioggie cadute sul Gebel, ha inondato il deserto davanti al nostro fronte meridionale, da Sidi Messri verso ponente, e, non ostante il largo canale di scolo esistente, scavato dal governo turco e da noi migliorato nei giorni scorsi, ha fatto irruzione attraverso la nostra linea presso i passi di Bu-Meliana, donde un largo braccio si è rovesciato, a traverso i sobborghi di Tripoli, al porto, dal lato orientale del castello.

Le nostre truppe hanno subito provveduto alla costruzione di una linea provvisoria di difesa rinforzata di fronte alla breccia, ristabilendo tutte le comunicazioni anche telefoniche tra i vari settori ed i comandi.

Questa notte l'inondazione è in notevole decrescenza e le truppe hanno subito profittato di questo fatto per riparare e ricostruire la primitiva linea di difesa.

Da Sidi-Messri verso ovest corre ora un torrente che raggiunge il mare all'altezza del fortino *C*.

Durante l'inondazione i nostri soldati sono stati mirabili per sangue freddo ed abnegazione prestandosi anche, con pericolo della loro vita, al salvataggio d'indigeni.

Nessun cenno di vita da parte del nemico, salvo sul fronte occidentale i soliti colpi di fucili contro i lavoratori. Sono stati cacciati a colpi di cannone e di fucile parecchi arabi appostati in una casa posta a breve distanza da noi nel folto dell'oasi.

Mare sempre agitato, RR. navi e piroscafi al largo, poca pioggia a Tripoli, cielo coperto verso il Gebel.

Città tranquilla e danni dell'inondazione non rilevanti.

Si vanno impiantando nuovi fanali ad acetilene che aiuteranno a meglio tutelare la pubblica incolumità.

Sono giunti oggi viveri e merci per la cittadinanza che ne difetta, ma lo stato del mare non ne consente lo sbarco per ora.

Sono in costruzione baracche per ricovero ed assistenza degli indigeni privi di tetto.

Lo stato della salute pubblica sia delle truppe che della cittadinanza si mantiene buono.

Un nostro informatore confermando le notizie già note sul nemico dell'oasi aggiunge che i turchi hanno circa duemila arabi fidati che stanno sempre con loro ed ai quali corrispondono paga e vitto.

Il grosso degli arabi sarebbe composto di una massa fluttuante e variabile.

Un altro informatore dice che le abbondanti pioggie sono tornate graditissime agli indigeni, i quali si sentono spinti a profittare della promettente stagione per intraprendere le seminagioni. Questo potrà, forse, contribuire a disgregare le forze degli arabi ed a lasciare coi turchi soli pochi berberi insieme con i contingenti del Sahel la cui popolazione è in parte di origine turca.

Parecchi militari turchi avrebbero disertato in Tunisia.

Da Homs notizie soddisfacenti circa la situazione politico-militare.

Sono segnalate discordie tra arabi e turchi, scarsità di viveri e defezioni.

Da Bengasi e Tobruk nulla di nuovo. Da Derna si segnala una altra fazione di avamposti senza nostre perdite e con qualche ferita nemico.

NOTIZIE VARIE

Il raccolto del cotone al Messico. — Si ha da Messico, che, grazie alle abbondanti piogge cadute ultimamente, il raccolto del cotone promette di riuscire splendidamente in tutta la regione di Laguna.

Il raccolto del frumento nell'Argentina. — Notizie da New York dicono che il perito in granaglie Snow, stima il raccolto di frumento dell'Argentina a 250 milioni di bushels, purchè le condizioni climatiche sieno buone.

Il raccolto del caffè in Guatemala. — Il raccolto del caffè nel Guatemala è stimato a 600.000-800.000 quintali contro 720.000 quintali ricavati nella campagna 1910-1911.

Il raccolto in Boemia. — L'ufficio statistico provinciale della Boemia pubblica un rapporto sui raccolti in quella provincia.

Essi furono :

Frumento 3.66 (3.88) milioni di quintali ; segala 8.26 (9.27) ; orzo 5.85 (5.65) ; avena 6.48 (6.97) milioni di quintali.

Il raccolto in Rumenia. — Si ha da Bucarest : « Secondo i dati definitivi pubblicati dal ministero dell'agricoltura rumeno il raccolto del frumento sarà quest'anno di 33 milioni di ettolitri (— 6 milioni di ettolitri in confronto all'anno scorso). Secondo le stime provvisorie il raccolto era valutato a 30-31 milioni di ettolitri. Il raccolto di quest'anno è quantitativamente soddisfacente e qualitativamente buono. Il raccolto del mais è di 40 milioni di ettolitri, il massimo avutosi finora in Rumenia. L'eccedenza esportabile di mais sarà di 24-25 milioni di ettolitri ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

17 novembre 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	756.10
Termometro centigrado al nord	14.8
Tensione del vapore, in mm.	8.76
Umidità relativa, in centesimi	70
Vento, direzione	N
Velocità in km.	3
Stato del cielo	sereno.
Temperatura massima, nelle 24 ore	16.4
Temperatura minima	7.0
Pioggia in mm.	—

17 novembre 1911.

In Europa : pressione massima di 765 sulla Transilvania, minima di 733 sulla Gran Bretagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro in generale lievemente risalito; temperatura irregolarmente variata; pioggie sparse al sud e Sicilia.

Barometro massimo a 763 in Lombardia, minimo a 759 in Sicilia e Puglie.

Probabilità : venti moderati settentrionali sul basso Adriatico e Ionio, orientali sul Golfo ligure, deboli o moderati vari altrove ; cielo nuvoloso con pioggie sparse sull'alta Italia, estremo sud e Sicilia, vario altrove ; alto Tirreno, Ionio e basso Adriatico, mossi od alquanto agitati.

BOLLETTINO METEORICO dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 novembre 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	17 6	11 2
Genova	1/2 coperto	calmo	16 2	10 2
Spezia	sereno	calmo	16 8	8 8
Cuneo	coperto	—	12 2	4 4
Torino	nebbioso	—	11 1	4 8
Alessandria	nebbioso	—	9 1	3 9
Novara	nebbioso	—	12 0	1 8
Domodossola	1/4 coperto	—	14 3	0 3
Pavia	nebbioso	—	8 2	2 7
Milano	nebbioso	—	12 1	2 3
Como	sereno	—	13 0	4 0
Sondrio	1/4 coperto	—	11 3	2 2
Bergamo	1/4 coperto	—	11 0	7 0
Brescia	sereno	—	12 8	6 7
Cremona	nebbioso	—	8 9	2 8
Mantova	nebbioso		12 2	4 0
Verona	coperto	—	13 2	5 0
Belluno	sereno	—	10 9	1 5
Udine	1/2 coperto	—	13 5	6 0
Treviso	1/4 coperto	—	13 8	5 5
Venezia	sereno	calmo	12 9	7 8
Padova	sereno	—	13 5	6 3
Rovigo	nebbioso	—	13 2	4 7
Piacenza	nebbioso	—	7 6	3 7
Parma	sereno	—	12 3	4 6
Reggio Emilia	coperto	—	12 0	4 4
Modena	coperto	—	12 4	4 8
Ferrara	coperto	—	12 3	5 8
Bologna	coperto	—	11 8	8 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso		13 0	7 2
Pesaro	3/4 coperto	mosso	13 4	9 5
Ancona	coperto	mosso	14 7	3 9
Urbino	coperto	—	10 0	7 2
Macerata	coperto	—	11 3	9 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	13 0	7 5
Camerino	—	—	—	—
Lucca	sereno	—	14 5	4 9
Pisa	sereno	—	18 2	2 0
Livorno	sereno	calmo	15 6	8 0
Firenze	sereno	—	15 4	5 1
Arezzo	sereno	—	14 0	5 0
Siena	1/4 coperto	—	13 0	7 8
Grosseto	nebbioso	—	15 9	5 8
Roma	sereno	—	17 0	7 0
Teramo	nebbioso	—	16 5	7 0
Chieti	coperto	—	14 8	8 7
Aquila	coperto	—	9 5	5 0
Agnone	coperto	—	12 7	5 8
Foggia	1/2 coperto	—	17 0	8 7
Bari	sereno	mosso	16 0	11 0
Lecce	coperto	—	18 0	13 2
Caserta	sereno	—	18 1	11 8
Napoli	sereno	legg. mosso	17 3	11 6
Benevento	3/4 coperto	—	16 3	10 7
Avellino	coperto	—	14 8	10 5
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	nebbioso	—	13 0	6 7
Cosenza	3/4 coperto	—	13 5	9 0
Tiriolo	sereno	—	14 0	7 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	19 0	14 5
Palermo	coperto	mosso	19 8	10 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	18 2	14 0
Caltanissetta	sereno	—	14 7	11 0
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	16 8	13 3
Catania	1/2 coperto	mosso	17 1	13 4
Siracusa	1/2 coperto	agitato	18 4	12 4
Cagliari	3/4 coperto	calmo	20 0	8 6
Sassari	coperto	—	16 1	9 0

Direttore : G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*